



TRIBUNALE DI FROSINONE

- SEZIONE FALLIMENTARE -

AI SIGG.RI CURATORI

CHIARIMENTI IN TEMA DI ADEMPIMENTI ISTAT DA PERTE DI SOCIETA' FALLITE

IL G.D.

Il Curatore del fallimento n. 38/12 della VDC TECNHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha segnalato di essere stato destinatario di un preavviso di fermo amministrativo conseguente all'omesso adempimento degli obblighi ISTAT gravanti sui soggetti privati ed all'omesso pagamento della sanzione irrogata dalla Prefettura di Frosinone ai sensi della legge n. 689/81.

Poiché ciò mai era accaduto in passato, emerge la necessità di fornire chiarimenti ai professionisti che collaborano con il Tribunale.

1. PANORAMA NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 32/89 e successive modifiche ed integrazioni, *“È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri”*.

L'obbligo, quindi, grava sulle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché su

V

determinati soggetti privati.

L'art. 30 l. fall. statuisce che *“Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale”*.

L'art. 31 l. fall. dispone che *“Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare...”*.

Infine, l'art. 104 l. fall. statuisce che solo in caso di esercizio provvisorio (o di provvisoria prosecuzione dell'attività di impresa) il Curatore svolge effettivamente, sebbene nella sua specifica qualità, attività imprenditoriale.

2. OBBLIGHI DEL CURATORE: GENERALE INESISTENZA

Dall'esame delle norme richiamate e dai principi consolidati della giurisprudenza, emergono molteplici motivazioni idonee a giustificare la tesi secondo cui il Curatore fallimentare **non sia di regola tenuto** all'adempimento degli obblighi in questione.

In primis, il Curatore all'evidenza non è un'amministrazione pubblica, un ente pubblico o un organismo pubblico e nemmeno può essere ricompreso fra i soggetti privati di cui all'art. 7 citato.

Il perché è evidente.

Innanzitutto, il Curatore **non assume giuridicamente la qualifica di legale rappresentante della società o dell'impresa individuale fallita** e ciò in quanto la dichiarazione di fallimento non determina, di per sé, l'estinzione dell'impresa, sia essa individuale o collettiva, come soggetto giuridico (Cass. Civ., n. 3400/97; Cass. Civ., n. 5571/11; Cass. Civ., n. 2910/09). La significativa conferma della perdurante vigenza degli organi della società dichiarata fallita e dell'imprenditore, del resto, si rinviene, tanto nell'art. 152 l. fall., in tema di legittimazione alla domanda di concordato fallimentare (la quale, qualora provenga dal fallito, è sottoscritta dall'imprenditore individuale o da coloro che hanno la rappresentanza della società), quanto dall'art. 42 l. fall., che introduce un'incapacità processuale solo relativa, nel senso che la legittimazione del Curatore non esclude sempre quella del fallito al contenzioso tributario e/o ordinario (Cass. Civ., n. 2608/14; Cass. Civ., n. 3245/03).



In secondo luogo, il Curatore è un Pubblico Ufficiale che svolge funzioni di “ausiliario di giustizia” (così Corte Cost., n. 146/04).

Il Curatore fallimentare, inoltre, **non è, giuridicamente, neppure il titolare dell'impresa dichiarata fallita, non essendo successore dell'imprenditore fallito** (si veda, *ex plurimis*, Trib. Mantova, 04/01/2007, secondo cui “*Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore né un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento o pendenti, essendo i suoi poteri finalizzati al perseguimento delle finalità liquidatorie della procedura secondo le modalità previste dalla l. fall., sicché lo stesso non è legittimato a redigere i curricula necessari per il perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti del fallito esposti all'amianto*”).

Il Curatore, poi, **non è neanche un sostituto del fallito**, avendo la Suprema Corte più volte ribadito che “*Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, né un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore, come quello di operare le trattenute dei contributi previdenziali, in relazione a rapporto di lavoro esauriti, prima della distribuzione delle somme spettanti ai lavoratori*” (così, *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 404/93).

Infine, siccome il Curatore amministra soltanto “*il patrimonio fallimentare*”, il medesimo **deve adempiere solo gli obblighi previsti dalla legge fallimentare o che altra legge prevede espressamente a suo carico per l'amministrazione giudiziaria della procedura, ma non quelli previsti in generale per il fallito imprenditore o per terzi privati** (in via generale, si vedano Comm. Trib. Centr., n. 5573/89; Cass. Civ., n. 237/96; Cass. Civ., n. 13156/95; Cass. Civ., n. 5777/80; Trib. Firenze, 24/03/1999; Cons. Stato, n. 3274/14).

3. CONCLUSIONI

Da quanto esposto discende che l'obbligo in questione **non fa capo al Curatore, tantomeno come persona fisica.**

Ne consegue che le sanzioni non possono essere irrogate al suddetto Organo della procedura e che illegittimo è il preavviso di fermo amministrativo: il credito, infatti, facendo capo al fallito, va insinuato al passivo del fallimento ed il preavviso attiene addirittura ad un bene personale del Curatore.

Solo in ipotesi di esercizio provvisorio o di temporanea continuazione dell'attività di impresa potrebbe ritenersi, al limite, che il Curatore sia tenuto ad adempiere agli obblighi di cui si discute, ma, in ogni caso, in ipotesi di inadempimento: a) il credito comunque andrebbe, in virtù dei principi generali, insinuato al passivo; b) il Curatore mai potrebbe essere destinatario di alcuna intimazione a titolo personale tantomeno di un provvedimento di fermo amministrativo relativo a veicoli di sua proprietà.

Si affigga in sala Curatori e si comunichi a questi ultimi (tramite *mailing list*) ed alla Prefettura di Frosinone per opportuna conoscenza.

Frosinone, 12/07/2019

IL G.D.
Dr. Andrea Petteruti

